



**Assessore all'Agricoltura, Foreste, Turismo,  
Promozione, Caccia e Pesca**

Via Romagnosi, 9 - 38122 Trento

P +39 0461 495929

F +39 0461 499264

@.ass.aft@provincia.tn.it

@ ass.aft@pec.provincia.tn.it

13 LUG. 2017

Trento,

Prot. n. 5039 /2017/ 390125 / 15.8

**Ai Titolari degli esercizi di**

**CAMPEGGI E CAMPEGGI PARCO PER VACANZE  
LORO SEDI**

Spett.li:

FAITA TRENTO

c/o Confcommercio Imprese per l'Italia

Via Solteri, 78

38121 TRENTO

e, p.c.

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE  
TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Via Degasperì, 77

38123 TRENTO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA  
PROVINCIA DI TRENTO

Vicolo Galasso, 19

38122 TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI  
TRENTO

Piazza S. Maria Maggiore, 23

38122 TRENTO

COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI  
TRENTO

Via Brennero, 52

38122 TRENTO

COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI  
INDUSTRIALI e PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Galleria Tirrena, 10

38122 TRENTO

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI  
DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI  
TRENTO

Via G.B. Trener, 8

38121 TRENTO



SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE  
SEDE

SERVIZIO BACINI MONTANI  
SEDE

SERVIZIO FORESTE E FAUNA  
SEDE

Oggetto: Nuove disposizioni normative concernenti la ricezione turistica all'aperto.

L'articolo 20 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017" ha demandato ai **Comuni**, con decorrenza **1 luglio 2017**, la competenza relativa all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive all'aperto e delle aree di sosta attrezzate per autocaravan. Detto esercizio è subordinato alla presentazione al comune della relativa **segnalazione certificata di inizio attività (mediante lo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP)**.

Il legislatore è tuttavia intervenuto successivamente sulla materia. L'articolo 66 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3 "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015..." ha infatti modificato gli articoli 8, 9, 10, 12, 13, 19 e 21 della legge provinciale sui campeggi 2012. Si evidenziano di seguito gli aggiornamenti intervenuti, ai quali si invita a porre particolare attenzione.

L'**articolo 8** è stato aggiornato, semplificando le dotazioni richieste per le aree di servizio per autocaravan/**camper service**.

L'**articolo 9** ha meglio specificato l'attività edilizia ammessa nelle strutture ricettive all'aperto raccordandosi con la specifica disciplina di settore (L.p. 15/2015 – Legge provinciale per il governo del territorio 2015).

L'**articolo 10** ha introdotto importanti novità per quanto concerne il **visto di corrispondenza** finalizzato alla verifica di conformità delle opere. Il **visto di corrispondenza** dovrà essere richiesto, sempre al Servizio turismo e sport della Provincia, **solo** nel caso di realizzazione di **interventi soggetti a permesso di costruire** (es. edificazione di nuovi edifici, ecc.). Nel caso di realizzazione di **interventi soggetti a SCIA (edilizia)** per la verifica di conformità è richiesta un'**attestazione del progettista** da allegare alla SCIA (edilizia) medesima che, corredata della relativa documentazione e dell'attestazione del tecnico, verrà trasmessa dal Comune al Servizio turismo e sport per le verifiche di competenza.

\* \* \*

### **Le modifiche più rilevanti riguardano la classificazione**

L'**articolo 12** è stato modificato mantenendo, in capo alla **Provincia**, ed in particolare al servizio competente in materia di turismo, il procedimento relativo alla **classificazione** delle strutture ricettive all'aperto, che potrà avvenire secondo **due** diverse **modalità**.



In relazione al suddetto procedimento di classificazione, la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1060 di data 30 giugno 2017 ha individuato il contenuto della **domanda di classificazione** e della **comunicazione** (di classificazione), le modalità di presentazione delle stesse nonché la documentazione da allegare.

Il titolare o gestore della struttura ricettiva all'aperto aggiorna la classificazione del proprio esercizio secondo due diverse e alternative modalità (individuate rispettivamente con le lettere "A" e "B"), a seconda che si tratti di modifiche che comportano, o meno, la variazione del livello di classificazione.

La modalità "A", consistente nella presentazione di una **domanda di classificazione**, da parte del titolare o gestore della struttura ricettiva all'aperto al Servizio turismo e sport in unico esemplare cartaceo o trasmesso mediante PEC, trova applicazione nel caso di **nuovo esercizio** o per **modifiche che comportano la variazione del livello di classificazione** (aumento o diminuzione delle stelle) **e/o della tipologia** (es. passaggio da campeggio a campeggio-villaggio) del medesimo.

La **domanda di classificazione** viene effettuata mediante la **compilazione di un apposito modello**, predisposto dall'Amministrazione provinciale, sul quale va apposta una **marca da bollo** e al quale sono **allegati** i documenti ivi indicati.

Tale modalità implica, da parte del Servizio turismo e sport, nel rispetto di quanto disposto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa, l'avvio del relativo procedimento, l'istruttoria e la conclusione dello stesso, mediante l'adozione di un provvedimento, che verrà trasmesso in copia anche al Comune competente per territorio. Tale procedimento avrà una durata massima di trenta giorni.

La modalità "B", consistente nella presentazione di una **comunicazione (di classificazione)**, da parte del titolare o gestore della struttura ricettiva all'aperto al Servizio turismo e sport in unico esemplare cartaceo o trasmesso mediante PEC, trova applicazione nel caso in cui le **modifiche non comportano la variazione del livello di classificazione e/o della tipologia** (mantenimento del numero di stelle posseduto e della stessa tipologia) della medesima. Copia della comunicazione è trasmessa al Comune competente per territorio.

La **comunicazione (di classificazione)** viene effettuata mediante la **compilazione di un apposito modello**, predisposto dall'Amministrazione provinciale, al quale sono **allegati** i documenti ivi indicati.

In **ambidue i casi**, allegati allo specifico modulo, devono essere presentati: il **documento di classificazione**, contenente gli elementi individuati nell'allegato alla deliberazione. (Per facilitare tale adempimento è possibile utilizzare il fac-simile in formato digitale predisposto dall'Amministrazione provinciale contenente gli elementi richiesti); copia della **planimetria della struttura** ricettiva all'aperto e, nel caso di nuovo posizionamento o sostituzione di allestimenti mobili, la certificazione attestante la realizzazione degli stessi nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

\* \* \*

L'**articolo 13** è stato semplificato nella parte relativa alle certificazioni riferite agli **allestimenti antincendio ed agli impianti tecnologici**. Il titolare o gestore della struttura, nella compilazione della SCIA mediante SUAP, dovrà dichiarare la conformità dei suddetti impianti alle norme vigenti, **senza dover presentare ulteriore documentazione**.

L'**articolo 19** prevede l'obbligo di **esposizione al pubblico**, da parte del titolare o gestore della struttura, anche del **provvedimento di classificazione e delle successive comunicazioni**.



L'**articolo 21** ha introdotto le **sanzioni** relative alla **mancata presentazione** della domanda e della comunicazione di classificazione nonché alla **mancata erogazione dei servizi** corrispondenti al livello di classificazione attribuito.

Preme altresì evidenziare, sempre nell'ottica della semplificazione, che sono state **abrogate** alcune disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge provinciale sui campeggi 2012 (D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.).

L'**articolo 19** (del Regolamento di esecuzione) è stato semplificato prevedendo che il procedimento di rilascio del visto di corrispondenza non sia più soggetto all'acquisizione dei pareri relativi ad altre strutture provinciali (es. Servizio Antincendi e protezione civile, Servizio Bacini montani, ecc.) nell'ambito di una conferenza di servizi. (E' da ritenersi pertanto superato il calendario relativo alle date di effettuazione delle conferenze di servizi previste per l'anno 2017).

Il visto di corrispondenza, come peraltro già avviene per gli esercizi alberghieri, verrà rilasciato dal Servizio turismo e sport mediante la sola verifica della conformità delle opere da realizzare alla legge provinciale sui campeggi 2012 e al relativo regolamento di esecuzione, **fermo restando il rispetto delle diverse ed ulteriori normative vigenti che dovranno comunque essere osservate ed ottemperate secondo le specifiche modalità.**

L'**articolo 24** (del Regolamento di esecuzione) è stato **abrogato**. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di antincendi e sicurezza, ai fini della L.P. 19/2012, non sarà più necessario far predisporre e presentare specifiche e periodiche certificazioni degli allestimenti antincendio e degli impianti tecnologici, redatte da un tecnico abilitato.

**Da ultimo, pare opportuno ricordare, che le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e le dichiarazioni di autoclassificazione già presentate al Servizio turismo e sport continuano a rimanere valide fintanto che non interverranno variazioni o modifiche per le quali sarà necessario attenersi alle nuove disposizioni contenute nella presente nota.**

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -